



dii (Cat. K) Condizioni generali d'assicurazione (CGA) della Cassa malati Kolping SA relative all'assicurazione decesso e invalidità in seguito ad infortunio

Edizione 2011

dii (Cat. K)

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) della Cassa malati Kolping SA relative all'assicurazione decesso e invalidità in seguito ad infortunio

Edizione 2011

Indice

2/7

Estensione della copertura assicurativa		
1	Oggetto dell'assicurazione	Pagina 3
2	Basi contrattuali	Pagina 3
3	Validità territoriale	Pagina 3
4	Persone assicurate	Pagina 3

Definizione dei concetti		
5	Contraente dell'assicurazione e persona assicurata	Pagina 3
6	Infortunio	Pagina 3

Prestazioni assicurative		
7	Caso di decesso	Pagina 3
7.1	Beneficiari	Pagina 3
7.2	Doppio capitale per il caso di decesso	Pagina 3
8	Caso d'invalidità	Pagina 3
8.1	Determinazione del grado d'invalidità	Pagina 4
8.2	Determinazione del capitale in caso d'invalidità	Pagina 4
8.3	Pagamento sotto forma di rendita	Pagina 5
9	Limitazioni relative alle prestazioni	Pagina 5
9.1	Prestazioni in caso d'infortunio aereo	Pagina 5
9.2	Capitali assicurati massimi	Pagina 5
9.3	Età massima	Pagina 5

Limiti dell'estensione della copertura		
10	Esclusioni	Pagina 5
11	Riduzioni	Pagina 6
11.1	Colpa grave	Pagina 6
11.2	Fattori estranei all'infortunio	Pagina 6
11.3	Violazione dei doveri in caso di sinistro	Pagina 6
12	Decesso causato da un avente diritto	Pagina 6

Inizio e fine del contratto		
13	Inizio del contratto	Pagina 6
14	Durata del contratto	Pagina 6
15	Risoluzione e adeguamento del contratto	Pagina 6
15.1	Disdetta alla scadenza	Pagina 6
15.2	Disdetta in caso d'infortunio	Pagina 6
15.3	Disdetta in caso di adeguamento dei premi	Pagina 6
15.4	Risoluzione del contratto con la Solida Assicurazioni SA	Pagina 6
15.5	Adeguamento delle basi contrattuali	Pagina 6

Premi		
16	Pagamento dei premi e scadenza	Pagina 6
17	Diffida e relative conseguenze	Pagina 6
18	Modifiche dei premi	Pagina 7
18.1	Adeguamento dei premi	Pagina 7
18.2	Adeguamenti dovuti all'età	Pagina 7

Diritti e doveri in caso di sinistro		
19	Notifica del sinistro	Pagina 7
20	Doveri del contraente dell'assicurazione, della persona assicurata e dell'avente diritto	Pagina 7
21	Scadenza e pagamento delle prestazioni assicurative	Pagina 7

Disposizioni finali		
22	Cessione e costituzione in pegno	Pagina 7
23	Comunicazioni	Pagina 7
24	Foro competente	Pagina 7
25	Entrata in vigore/modifiche	Pagina 7

Estensione della copertura assicurativa

1 Oggetto dell'assicurazione

Funge da assicuratore, e quindi da ente che assume i rischi, la Solida Assicurazioni SA con sede a Zurigo, la quale assicura le conseguenze economiche degli infortuni di cui la persona assicurata è vittima durante la durata del contratto.

2 Basi contrattuali

Costituiscono le basi contrattuali tutte le dichiarazioni scritte rilasciate dal contraente dell'assicurazione, dalla persona assicurata e dai loro rappresentanti nella domanda d'assicurazione e negli ulteriori documenti scritti consegnati a questi ultimi.

I diritti e i doveri delle parti contraenti sono definiti nel certificato d'assicurazione, nelle Condizioni generali d'assicurazione (CGA), nelle Disposizioni aggiuntive (DA) e nelle Disposizioni particolari (DP).

La Cassa malati Kolping SA (qui di seguito denominata Kolping) ha stipulato con la

Solida Assicurazioni SA

Saumackerstrasse 35
8048 Zurigo

un contratto d'assicurazione collettiva per l'assicurazione decesso e invalidità in seguito ad infortunio (dii). La Kolping stessa non assume alcuna responsabilità per qualunque diritto derivante da quest'assicurazione.

Se una questione non è espressamente regolata nei documenti sopracitati, le parti contraenti si conformano alla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

3 Validità territoriale

L'assicurazione è valida nel mondo intero, ma al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein solo per viaggi e soggiorni della durata massima di dodici mesi. Essa si estingue alla scadenza dell'anno assicurativo in cui la persona assicurata trasferisce il proprio domicilio all'estero e non mantiene ulteriori assicurazioni complementari presso la Kolping.

4 Persone assicurate

Sono assicurate le persone menzionate nel certificato d'assicurazione.

Definizione dei concetti

5 Contraente dell'assicurazione e persona assicurata

I termini «contraente dell'assicurazione» e «persona assicurata» sono sempre da intendersi sia al maschile che al femminile.

6 Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi danno improvviso, repentino ed involontario causato al corpo umano da un fattore estraneo straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che ha come conseguenza il decesso.

Le seguenti menomazioni fisiche sono parificate all'infortunio anche in assenza di un fattore estraneo straordinario: fratture ossee, a condizione che non siano chiaramente riconducibili ad una malattia, lussazioni di articolazioni, lacerazioni al menisco, lacerazioni muscolari, stiramenti muscolari, lacerazioni dei tendini, lesioni dei legamenti e lesioni del timpano.

Sono considerati infortuni anche:

- i danni alla salute in seguito all'inalazione involontaria di gas o esalazioni, oppure all'ingestione involontaria di sostanze tossiche o corrosive;
- l'annegamento;
- i danni alla salute elencati qui di seguito, a condizione che la persona assicurata ne sia vittima involontariamente e che siano provocati da un infortunio assicurato: assideramento, colpo di calore, insolazione come pure danni alla salute provocati da raggi ultravioletti, ad eccezione delle scottature solari.

Prestazioni assicurative

7 Caso di decesso

Se la persona assicurata muore entro cinque anni in seguito ai postumi di un infortunio, la Solida Assicurazioni SA paga la somma assicurata per il caso di decesso, deducendo l'eventuale indennità d'invalidità già corrisposta per lo stesso infortunio.

Il capitale versato in caso di decesso è limitato alla cerchia di persone seguenti:

Bambini fino al compimento del 30° mese di vita	CHF 2'500.-
Bambini e giovani adulti fino al compimento del 20° anno d'età	CHF 20'000.-
Adulti dopo il compimento del 65° anno d'età	CHF 20'000.-

7.1 Beneficiari

In deroga alla disposizione illustrata qui di seguito, la persona assicurata può designare beneficiari risp. escludere aventi diritto mediante comunicazione scritta alla Kolping.

Una tale dichiarazione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta alla Kolping. In mancanza di una particolare designazione vengono considerati beneficiari in ordine successivo ed esclusivamente:

- il coniuge, risp. il/la partner registrato/a;
- i figli, i figliastri o figli adottivi;
- i genitori;
- i nonni;
- i fratelli e le sorelle, nonché i loro figli conformemente al diritto successorio.

Se non sussistono aventi diritto, la Solida Assicurazioni SA rimborserà unicamente le spese di funerale fino ad un massimo del 10% della somma assicurata per il caso di decesso, tuttavia fino a concorrenza di CHF 10'000.-.

7.2 Doppio capitale per il caso di decesso

Se la persona assicurata è coniugata o vive in unione domestica registrata e se lo stesso caso d'infortunio causa il decesso di entrambi i coniugi risp. i partner, la Solida Assicurazioni SA verserà nuovamente lo stesso capitale assicurato in parti uguali ai figli, figliastri o figli adottivi minorenni superstiti o permanentemente inabili al lavoro che hanno bisogno d'assistenza.

8 Caso d'invalidità

Se, in seguito all'infortunio, subentra un'invalidità teoretica presumibilmente permanente dal profilo medico nel giro di cinque anni, la Solida Assicurazioni SA verserà il capitale d'invalidità calcolato in funzione del grado d'invalidità e della somma assicurata convenuta. Un'eventuale incapacità al gua-

dagno o al lavoro in seguito all'infornuto non verrà presa in considerazione. Solo la persona assicurata ha diritto al capitale d'invalidità.

8.1 Determinazione del grado d'invalidità

Per determinare il grado d'invalidità sono vincolanti i seguenti principi:

- a È considerata invalidità totale la perdita o la completa incapacità dell'uso di entrambe le braccia o mani, di entrambe le gambe o di entrambi i piedi, oppure la contemporanea perdita di una mano e di un piede, la paralisi totale e la perdita completa della vista.

In caso d'invalidità parziale viene versata la percentuale del capitale assicurato previsto per l'invalidità totale in funzione del grado d'invalidità. Il grado d'invalidità viene stabilito in base alle seguenti percentuali:

Parte superiore del braccio	70%
Parte inferiore del braccio	65%
Mano	60%
Pollice con metacarpo	25%
Pollice senza metacarpo	22%
Parte anteriore del pollice	10%
Indice	15%
Medio	10%
Anulare	9%
Mignolo	7%
Parte superiore di una gamba	60%
Articolazione del ginocchio o parte inferiore di una gamba	50%
Piede	45%
Alluce	8%
Altre dita del piede, per ogni dito	3%
Potere visivo di un occhio	30%
Potere visivo di un occhio, se quello dell'altro occhio fosse già andato completamente perso prima dell'infornuto	50%
Udito di entrambe le orecchie	60%
Udito di un orecchio	15%
Udito di un orecchio, se quello dell'altro orecchio fosse già andato completamente perso prima dell'infornuto	30%
Olfatto	10%
Gusto	10%
Rene	20%
Milza	5%
Grave e dolorosa limitazione funzionale della colonna vertebrale	50%

- b In caso di grave deturpamento permanente del corpo umano in seguito ad un infornuto (danni estetici come per es. cicatrici), per il quale non viene pagato un capitale in caso d'invalidità, ma che comporta un peggioramento della posizione sociale della persona assicurata, la Solida Assicurazioni SA verserà la somma assicurata per l'invalidità convenuta nel certificato d'assicurazione fino a concorrenza del:

- 10% in caso di deturpamento del viso e/o
- 5% in caso di deturpamento di altre parti del corpo normalmente visibili.

La prestazione per danni estetici è limitata complessivamente a CHF 20'000.- e non viene accordata nessuna progressione.

- c In caso di perdita parziale o d'incapacità parziale dell'uso di arti e organi si applica un grado d'invalidità corrispondentemente ridotto.
- d La totale incapacità dell'uso di arti o organi è equiparata alla loro perdita.
- e Per i casi non indicati qui sopra, la determinazione del grado d'invalidità avviene conformemente alle stesse direttive stabilite per determinare la menomazione dell'integrità ai sensi della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro gli infornuti (LAINF), risp. all'Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro gli infornuti (OAINF). Nella fattispecie, si utilizzano in particolare le tabelle per stabilire «l'indennità per menomazione dell'integrità conformemente alla LAINF» pubblicate dalla Suva.
- f In caso di perdita contemporanea o di incapacità contemporanea dell'uso di più parti del corpo, il grado d'invalidità – il quale può tuttavia essere al massimo del 100% – viene di regola calcolato addizionando le singole percentuali.
- g L'aggravamento dei postumi di un infornuto in seguito a difetti fisici preesistenti non dà diritto ad un'indennità superiore a quella che verrebbe versata ad una persona fisicamente incolume vittima di un infornuto.

Se parti del corpo erano già perse interamente o parzialmente, oppure se sussisteva già un'incapacità del loro uso prima dell'infornuto, il grado d'invalidità verrà calcolato tenendo conto del grado d'invalidità già sussistente in base alle percentuali sopracitate.

- h La determinazione definitiva del grado d'invalidità avviene solo quando si riconosce come presumibilmente permanente lo stato in cui versa la persona assicurata. La Solida Assicurazioni SA può tuttavia far determinare in modo definitivo il grado d'invalidità dopo cinque anni dall'infornuto o anche ulteriormente. Quando si procede a questa determinazione, si accerta il grado attuale d'invalidità. Dopo questo accertamento, non si terrà più conto dei nuovi cambiamenti a livello di grado d'invalidità, vale a dire anche delle ricadute e delle conseguenze tardive.

8.2 Determinazione del capitale in caso d'invalidità

Il capitale in caso d'invalidità viene determinato come segue:

	Variante B	350%
Per la parte di grado d'invalidità che non supera il 25%	in base alla somma assicurata	semplice
Per la parte di grado d'invalidità che supera il 25%, ma che non oltrepassa il 50%	in base alla somma assicurata	tripla
Per la parte di grado d'invalidità che supera il 50%	in base alla somma assicurata	quintupla

La prestazione in percentuale della somma assicurata convenuta per l'invalidità viene quindi corrisposta come segue:

Grado d'invalidità	Variante B	Grado d'invalidità	Variante B	Grado d'invalidità	Variante B
26%	28%	51%	105%	76%	230%
27%	31%	52%	110%	77%	235%
28%	34%	53%	115%	78%	240%
29%	37%	54%	120%	79%	245%
30%	40%	55%	125%	80%	250%
31%	43%	56%	130%	81%	255%
32%	46%	57%	135%	82%	260%
33%	49%	58%	140%	83%	265%
34%	52%	59%	145%	84%	270%
35%	55%	60%	150%	85%	275%
36%	58%	61%	155%	86%	280%
37%	61%	62%	160%	87%	285%
38%	64%	63%	165%	88%	290%
39%	67%	64%	170%	89%	295%
40%	70%	65%	175%	90%	300%
41%	73%	66%	180%	91%	305%
42%	76%	67%	185%	92%	310%
43%	79%	68%	190%	93%	315%
44%	82%	69%	195%	94%	320%
45%	85%	70%	200%	95%	325%
46%	88%	71%	205%	96%	330%
47%	91%	72%	210%	97%	335%
48%	94%	73%	215%	98%	340%
49%	97%	74%	220%	99%	345%
50%	100%	75%	225%	100%	350%

8.3 Pagamento sotto forma di rendita

Se, al momento dell'infortunio, la persona assicurata ha già compiuto i 65 anni d'età, la prestazione assicurativa per l'invalidità permanente verrà erogata sotto forma di rendita vitalizia conformemente alle disposizioni di cui sopra. La rendita viene determinata in modo definitivo e versata in anticipo ogni trimestre. Per ogni CHF 1'000.- di capitale in caso d'invalidità, essa ammonta annualmente a:

Età	66	67	68	69	70	oltre
Rendita annua CHF	86.-	89.-	93.-	96.-	100.-	125.-

La persona assicurata è l'unico avente diritto.

9 Limitazioni relative alle prestazioni

9.1 Prestazioni in caso d'infortunio aereo

Se la persona assicurata è vittima di un infortunio aereo, le prestazioni assicurate dalla Solida Assicurazioni SA per i casi di decesso e invalidità contemplate da tutte le assicurazioni contro gli infortuni concluse presso di lei a favore della persona assicurata si limitano, nella misura in cui il rischio aereo è coperto senza premio particolare, a CHF 500'000.- in caso di decesso e a CHF 1'000'000.- in caso d'invalidità del 100% con corrispondente riduzione della percentuale in caso di gradi minori d'invalidità.

9.2 Capitali assicurati massimi

Il capitale assicurato massimo in caso di decesso ammonta a CHF 2'500.- per i bambini fino al compimento del 30° mese d'età e a CHF 20'000.- per i bambini e i giovani adulti fino al compimento del 20° anno d'età.

Per gli assicurati che hanno compiuto il 65° anno d'età vale la seguente variante assicurativa:

Decesso	CHF 20'000.-
Invalidità	CHF 100'000.-

La progressione nell'assicurazione invalidità viene a cadere. Una volta raggiunto questo limite d'età, le assicurazioni esistenti vengono ridotte automaticamente.

9.3 Età massima

L'età massima per concludere un contratto d'assicurazione e per aumentare la somma assicurata è il 65° anno di età compiuto.

Limiti dell'estensione della copertura

10 Esclusioni

Dall'assicurazione sono esclusi gli infortuni

- in seguito a guerre, guerre civili ed eventi bellici:
 - in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e/o nei paesi confinanti;
 - all'estero, a meno che l'infortunio di cui è vittima la persona assicurata nel paese in cui soggiorna avvenga entro 14 giorni dalla prima comparsa di tali eventi e che la persona assicurata sia stata sorpresa dallo scoppio di eventi bellici mentre soggiornava in quel paese;
- in seguito a terremoti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein;
- in seguito a pericoli straordinari. Sono considerati tali fra l'altro:
 - il servizio militare all'estero;
 - la partecipazione ad atti di guerra e di terrorismo, come pure la partecipazione alla perpetrazione di delitti e crimini e il tentativo di commetterli;
 - la partecipazione a risse e baruffe, a meno che la persona assicurata sia stata ferita dai litiganti pur non prendendovi parte oppure soccorrendo una persona indifesa;
 - i pericoli cui la persona assicurata si espone provocando altrui violentemente;
 - le conseguenze di disordini di tutti i tipi, a meno che la persona assicurata dimostri di non aver partecipato attivamente ai disordini o alle istigazioni;
- in seguito ad un crimine o a un delitto che si è accettato di commettere o che si è commesso intenzionalmente, oppure ad un tentativo della persona assicurata di commettere un crimine o un delitto;
- in seguito a radiazioni ionizzanti e danni causati dall'energia nucleare;
- dovuti al fatto che la persona assicurata ha un tasso di alcolemia nel sangue del 2‰ o oltre, a meno che non sussista manifestamente nessun rapporto di causalità tra lo stato d'ebbrezza e l'infortunio;
- quale conseguenza di atti temerari (per atti temerari s'intendono le azioni nell'ambito delle quali la persona assicurata si espone ad un pericolo particolarmente grave

senza che adotti o possa adottare misure precauzionali per limitare il rischio in misura ragionevole);

- in seguito all'utilizzo di aeroplani in veste di pilota militare, di membro di un equipaggio militare o di granatiere paracadutista;
- in seguito a lanci con il paracadute nell'ambito di missioni militari;
- durante voli, se la persona assicurata trasgredisce intenzionalmente norme amministrative oppure non è in possesso di certificati e autorizzazioni ufficiali.

Sono esclusi dall'assicurazione

- il suicidio o i danni alla salute causati dalla persona assicurata stessa al proprio corpo intenzionalmente o in circostanze di totale o parziale incapacità di discernimento;
- i danni alla salute in seguito all'assunzione o all'iniezione intenzionale di medicinali, droghe e prodotti chimici;
- i danni alla salute in seguito ad interventi medici o chirurgici non necessari per un infortunio assicurato.

11 Riduzioni

11.1 Colpa grave

La Solida Assicurazioni SA rinuncia al diritto di ridurre le prestazioni per l'infortunio assicurato in caso di colpa grave.

11.2 Fattori estranei all'infortunio

Se il decorso di un infortunio assicurato viene influenzato da fattori estranei all'infortunio, la Solida Assicurazioni SA eroga solo una parte delle prestazioni convenute da definire in base ad una perizia medica.

Si terrà conto dei fattori estranei all'infortunio che aggravano il decorso dei postumi dell'infortunio, come malattie e affezioni fisiche o psichiche preesistenti, a partire dal momento in cui si stabilisce il grado d'invalidità e non solo quando si determinerà il capitale d'invalidità.

11.3 Violazione dei doveri in caso di sinistro

In caso di violazione colpevole dei doveri da parte del contraente dell'assicurazione o dell'avente diritto, la Solida Assicurazioni SA è autorizzata a ridurre l'indennità dell'importo di cui sarebbe stata ridotta in caso di notifica tempestiva (cfr. articoli 19 e 20).

12 Decesso causato da un avente diritto

Se un avente diritto ha causato il decesso della persona assicurata, accettando di commettere o commettendo con premeditazione un crimine o un delitto al fine di riscuotere il capitale in caso di decesso, egli non avrà nessun diritto alla somma in questione. Questa verrà invece corrisposta agli altri aventi diritto di cui al articolo 7.1.

Inizio e fine del contratto

13 Inizio del contratto

La copertura assicurativa inizia alla data fissata nella domanda d'assicurazione. Il richiedente è vincolato alla domanda per 14 giorni. Questo termine decorre con la consegna o l'invio della domanda d'assicurazione alla Kolping.

14 Durata del contratto

Per la persona assicurata vale la durata convenuta nella polizza. La durata minima del contratto è di un anno. Alla scadenza della durata convenuta, il contratto si rinnova tacitamente per

un altro anno, a meno che il contraente dell'assicurazione non lo disdica entro i termini (cfr. articolo 15.1).

15 Risoluzione e adeguamento del contratto

15.1 Disdetta alla scadenza

Il contratto può essere disdetto per iscritto tre mesi prima della sua scadenza, di volta in volta per la fine dell'anno civile. La disdetta è considerata come avvenuta per tempo, se la Kolping la riceve entro e non oltre l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi.

15.2 Disdetta in caso d'infortunio

Dopo ogni infortunio, per il quale dev'essere erogata una prestazione, il contraente dell'assicurazione può disdire il contratto per iscritto entro 14 giorni da quando ha preso di conoscenza del pagamento. Il contratto si estingue quando la Kolping riceve la disdetta. Il premio per l'anno assicurativo in corso va comunque pagato.

15.3 Disdetta in caso di adeguamento dei premi

In caso di adeguamento dei premi, il contraente dell'assicurazione ha il diritto di disdire l'intero contratto oppure solo la prestazione oggetto dell'aumento del premio per la fine dell'anno assicurativo in corso. Se la persona assicurata si avvale di questo diritto, il contratto si estingue nella misura definita da quest'ultima alla scadenza dell'anno assicurativo. Per essere valida, la disdetta deve pervenire alla Kolping al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno assicurativo.

15.4 Risoluzione del contratto con la Solida Assicurazioni SA

L'assicurazione si estingue inoltre anche in caso di risoluzione del contratto d'assicurazione collettiva fra la Solida Assicurazioni SA e la Kolping. La risoluzione dev'essere comunicata per iscritto alla persona assicurata al più tardi un mese prima della cessazione della copertura assicurativa.

15.5 Adeguamento delle basi contrattuali

Se le condizioni assicurative vengono adeguate a partire dall'anno assicurativo successivo, le nuove condizioni valgono per il contraente dell'assicurazione, la Solida Assicurazioni SA e la Kolping. La Kolping comunicherà l'adeguamento al contraente dell'assicurazione al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo. In questo caso, il contraente dell'assicurazione ha il diritto di disdire l'assicurazione per la fine dell'anno assicurativo in corso. La disdetta è considerata come avvenuta per tempo, se è pervenuta alla Kolping al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo. Se il contraente dell'assicurazione non disdice il suo contratto, questo significa che ha accettato l'adeguamento dell'assicurazione.

Premi

16 Pagamento dei premi e scadenza

I premi devono essere pagati in anticipo conformemente alle modalità di pagamento indicate sul certificato d'assicurazione.

17 Diffida e relative conseguenze

Se il premio non viene pagato entro 30 giorni a decorrere dalla data di scadenza, la Kolping sollecita il contraente dell'assicurazione per iscritto ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida, attirando la sua attenzione sulle conseguenze della mora. Se la persona assicurata non dà seguito alla diffida, l'obbligo di erogare prestazioni viene

sospeso a decorrere dalla scadenza del termine di diffida. L'obbligo di erogare prestazioni verrà ristabilito quando tutti gli arretrati saranno pagati ed accettati dalla Kolping.

18 Modifiche dei premi

Nei due casi seguenti (cfr. articoli 18.1 e 18.2), il contraente dell'assicurazione ha il diritto di disdire il contratto per la fine dell'anno assicurativo in corso. Per essere valida, la disdetta deve pervenire alla Kolping al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno assicurativo (cfr. anche articolo 15.1). La rinuncia alla disdetta da parte del contraente dell'assicurazione viene considerata come conferma dell'accettazione dell'adeguamento del contratto.

18.1 Adeguamento dei premi

In caso di adeguamento dei premi, la Kolping può chiedere un adeguamento del contratto a decorrere dall'anno assicurativo successivo. A tale fine, essa è tenuta a comunicare al contraente dell'assicurazione il nuovo premio risp. le nuove condizioni contrattuali al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo.

18.2 Adeguamenti dovuti all'età

I premi si basano sulla tariffa applicata alla rispettiva fascia d'età e vengono adeguati alla successiva fascia d'età quando la persona assicurata ha raggiunto l'età limite della rispettiva fascia d'età. La Kolping comunica il nuovo premio al contraente dell'assicurazione 25 giorni prima della scadenza dell'anno assicurativo.

Diritti e doveri in caso di sinistro

19 Notifica del sinistro

Ogni caso assicurativo, che verosimilmente dà diritto a prestazioni assicurative, dev'essere notificato senza indugio alla Kolping subito dopo che il caso in questione si è verificato.

In caso di decesso, la Kolping dev'esserne informata senza indugio entro le 48 ore tramite e-mail, per telefono o per iscritto.

20 Doveri del contraente dell'assicurazione, della persona assicurata e dell'avente diritto

La persona assicurata, il contraente dell'assicurazione o l'avente diritto fa tutto il necessario per chiarire l'infortunio e le relative conseguenze. La persona assicurata è tenuta in particolar modo a liberare i medici curanti o che l'hanno avuta in cura dal segreto professionale nei confronti della Solida Assicurazioni SA.

In caso di perdita di tutti i diritti a seguito di un'omissione, la persona assicurata, il contraente dell'assicurazione o l'avente diritto è tenuto a fornire alla Solida Assicurazioni SA, entro 30 giorni dalla relativa diffida scritta, ogni informazione richiesta sulle condizioni di salute precedenti e attuali, nonché sull'infortunio e sul decorso della guarigione.

Per il resto, le violazioni colpevoli dei doveri comportano riduzioni delle prestazioni assicurative per il contraente dell'assicurazione, l'avente diritto o la persona assicurata conformemente al punto 11.3.

21 Scadenza e pagamento delle prestazioni assicurative

Le prestazioni assicurative sono erogate dopo quattro settimane da quando la Solida Assicurazioni SA ha ricevuto tutte le

indicazioni e tutti i certificati medici che le permettono di convincersi dell'esattezza e dell'entità del diritto alle prestazioni.

Disposizioni finali

22 Cessione e costituzione in pegno

Senza il consenso esplicito della Solida Assicurazioni SA, i diritti alle prestazioni assicurative non possono essere né ceduti, né costituiti in pegno prima della loro determinazione definitiva.

23 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni devono essere indirizzate alla Kolping. La Solida Assicurazioni SA riconosce tutte queste comunicazioni e notifiche come se queste le fossero state inoltrate direttamente.

Tutte le comunicazioni della Kolping o della Solida Assicurazioni SA inviate all'ultimo indirizzo svizzero comunicato dal contraente dell'assicurazione sono legalmente valide.

24 Foro competente

La Solida Assicurazioni SA riconosce come foro competente il tribunale del cantone in cui ha sede la sua direzione oppure in cui è domiciliato il contraente dell'assicurazione o la persona assicurata.

25 Entrata in vigore/modifiche

Le presenti CGA entrano in vigore l'1.1.2011 per gli infortuni che si verificano a partire da questa data.